



Thailandia, CITTA' VARIE THAILANDIA 15 novembre 2022 - 30 settembre 2023

AZIONI CON LA GDO IN THAILANDIA - CFR (CENTRAL FOOD RETAIL)

Nell'ambito del progetto promozionale dedicato ad azioni presso la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), l'ufficio ICE di Bangkok in Thailandia, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, ha rinnovato con il partner **Central Food Retail** un accordo finalizzato a promuovere i prodotti Made in Italy del settore enogastronomico. Questa seconda edizione va a proseguire la proficua attività promozionale realizzata per la campagna "*Central Retail Loves Italy*" svoltasi dal 9 settembre 2020 al 30 settembre 2021, con varie iniziative promozionali e degustazioni, la quale ha generato importanti risultati in termini di acquisti e vendite di prodotti italiani nel comparto cibo e bevande, inclusi vini e alcolici, a favore delle aziende già fornitrici della catena e di 25 nuovi marchi che sono entrati nel mercato grazie alla campagna.

PERCHE' PARTECIPARE

L'Agenzia ICE agevola gratuitamente la **messaggio in contatto tra aziende potenzialmente nuove fornitrici e il Gruppo thailandese**, inoltrando tutte le candidature complete che perverranno **entro il 14 novembre p.v.** e declinando ogni responsabilità nella selezione. Verranno prese in particolare considerazione le candidature da parte di **aziende con prodotti food&wine nei settori specificati nella pagina a seguire**.

Le candidature pervenute saranno sottoposte alla visione della GDO CFR per favorire lo sviluppo di eventuali futuri rapporti di fornitura commerciale, che saranno decisi in piena autonomia dal Gruppo GDO, ai fini di coinvolgere il prima possibile le nuove aziende selezionate nelle attività promozionali nei punti vendita che si protrarranno fino a fine settembre 2023.

CENTRAL
Food Retail Group

Alimentari e Bevande,

Luogo:
Thailandia, CITTA' VARIE THAILANDIA
Data Evento:
15 novembre 2022 - 30 settembre 2023
Scadenza Adesioni:
14/11/2022
Data Pubblicazione: 31/10/2022
Siti Utili:
<https://www.ice.it/it> <https://www.tops.co.th/en/>

Iscriviti alla Newsletter ICE:
<https://www.ice.it/it/newsletter>

Offerta ICE-Agenzia

Alle aziende italiane interessate che vorranno candidarsi, ICE Agenzia offre l'opportunità di essere selezionate dalla GDO thailandese Central Food Retail per partecipare alla promozione denominata "ITALIAN CAMPAIGN 2022-2023" finalizzata alla promozione dei prodotti eno-agroalimentari e marchi italiani di qualità. La GDO ha richiesto a ICE Agenzia il supporto per individuare nuovi potenziali fornitori da introdurre nel mercato thailandese.

Le azioni promozionali, della durata di circa un anno, hanno avuto avvio a settembre scorso con una prima settimana tematica e si protrarranno fino a settembre 2023 con il seguente calendario:

- Italian Cuisine Week: 14 – 20 Novembre 2022
- Italian Cuisine Week "Falling in Love Italiano": Febbraio 2023
- Mega Event Grand Italy: Maggio - Giugno 2023
- Love Italy Taste of Italy: Periodo: Settembre 2023

Le aziende selezionate avranno visibilità sugli scaffali e/o in corner tematici con posizionamento strategico all'interno dei punti vendita, beneficeranno delle attività di email marketing, digital e social media.

CFR si avvarrà di sofisticate tecniche di marketing e di comunicazione, sviluppate anche attraverso media e social media, KOL, prevedendo azioni tradizionali offline, come store decoration, attività di degustazione dei prodotti partecipanti all'iniziativa e scontistica da realizzarsi contemporaneamente presso n. 145 punti vendita presenti in tutto il Regno di Thailandia presso le catene: Tops Market, Tops Food Hall e Central Food Hall, sia azioni online attraverso la piattaforma Tops Online (<https://www.tops.co.th/en/>).

Le azioni sono finalizzate a promuovere, tra l'altro, la conoscenza, l'immagine e la qualità dei prodotti agroalimentari e vini italiani, contrastare l'Italian sounding ed indirettamente a stimolare le vendite del settore agroalimentare già fornitrici della catena, oltre che favorire l'ingresso di nuove aziende nel mercato thailandese, grazie al supporto dell'Agenzia ICE.

Oggetto della selezione sono tutti i prodotti enogastronomici di alta qualità appartenenti nello specifico alle seguenti categorie:

- desserts, sweets and biscuits especially chocolate
- cheeses and dairy products
- packed cold cuts
- pasta
- jams and spreads
- sauces
- tomato products
- conserved/canned vegetables
- olive oil (preferably in fancy bottles)
- frozen products (included fruit and vegetables)
- ice cream
- seafood
- spices
- juices and nectars
- dried fruits & nuts
- coffee
- wine
- other products: beer, flour, rice, mineral water

Nel rispetto della normativa della Food and Drug Administration thailandese è necessario possedere i certificati di produzione.

www.ice.it

AZIONI CON LA GDO IN THAILANDIA - CFR (CENTRAL FOOD RETAIL)
CITTA' VARIE THAILANDIA, Thailandia

ULTERIORI INFO

ALTRI PROGETTI DIGITALI

Per informazioni utili sui nostri progetti ecommerce nel mondo visitare www.ice.it/e-commerce

Per conoscere ed aderire al progetto con ALIBABA.COM visitare <https://www.ice.it/alibaba/B2B>

Per conoscere ed aderire al progetto TrackIT BLOCKCHAIN visitare <https://www.ice.it/it/blockchain>

Bonus Export Digitale per le microimprese manifatturiere In un contesto in costante evoluzione e sempre più digital, ICE Agenzia ha messo a disposizione un nuovo servizio a sostegno dei processi di digitalizzazione delle microimprese manifatturiere che può essere di interesse di molte imprese espositrici alle manifestazioni fieristiche. Il programma finanzia le spese per l'acquisto di soluzioni digitali per l'export (hardware, software, formazione e servizi) attraverso un voucher di importo variabile: fino a 4.000 euro (a fronte di spese non inferiori a 5mila euro iva esclusa) per le microimprese manifatturiere; fino a 22.500 euro (a fronte di spese non inferiori a 25mila euro iva esclusa) per reti o consorzi. Ulteriori informazioni e chiarimenti sono disponibili sul sito www.ice.it/bonusexportdigitale.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO AGROALIMENTARE E VINI

Dirigente: BRUNELLA SACCONI
Riferimenti: **VALENTINA BEVILACQUA**
Email: gdo.agroalimentari@ice.it
Pec: gdo.agroalimentari@cert.ice.it
Tel: 06 5992 9286

ICE BANGKOK

ITALIAN TRADE COMMISSION 14/TH FLOOR,
BUBHAJIT BUILDING
20 NORTH SATHORN RD
10500 BANGKOK
Direttore: GIUSEPPE LAMACCHIA
Tel: 00662 6338355
Fax: 00662 6338494
bangkok@ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Modalità di adesione

Le aziende italiane interessate possono inviare la propria manifestazione di interesse al progetto compilando il Modulo di Adesione disponibile a questo [LINK](#) fornendo informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione obbligatori.

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA

A conclusione della registrazione online, l'Agenzia ICE invierà un'e-mail di conferma con ulteriori istruzioni e, in allegato, il modulo di partecipazione compilato che dovrà essere STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO esclusivamente via PEC con oggetto "Ragione sociale – Adesione GDO THAILANDESE CENTRAL FOOD RETAIL" all'indirizzo gdo.agroalimentari@cert.ice.it entro e non oltre la data di scadenza del presente bando (14/11/2022).

All'interno del modulo di google verrà richiesto di caricare il seguente materiale sul quale verterà la valutazione dell'azienda ad opera dei buyers della Catena:

1. Company Profile, Catalogo e Listino Prezzi (ex works) OBBLIGATORIAMENTE IN LINGUA INGLESE;
2. Ulteriori altri documenti come ad esempio certificazioni biologiche o denominazioni (se posseduti costituiscono requisito preferenziale)

IL PROCESSO DI ADESIONE/AMMISSIONE ALL'INIZIATIVA SI SVOLGERA' SECONDO LE SEGUENTI FASI:

1. Raccolta delle manifestazioni di interesse e del materiale informativo (google form con all'interno link per il caricamento) e conferma adesione via PEC.
2. Sottoposizione delle aziende candidate a CFR per una prima selezione
3. Invio da parte di ICE Agenzia della lettera di ammissione alle sole aziende che saranno scelte da CENTRAL FOOD RETAIL in via definitiva con i dettagli della promozione nei punti vendita.

L'adesione delle aziende, anche nella prima fase della manifestazione di interesse, è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE (allegato alla presente).

Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi. Si prega di inviare la scheda di adesione via PEC esclusivamente in formato pdf e in un unico file. Altre tipologie di file non verranno accettate.

NB:

La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata alla ricezione di formale lettera di ammissione da parte dell'Agenzia ICE, a seguito degli opportuni controlli di conformità e morosità.

Sarà cura di ICE Agenzia comunicare alle aziende aderenti gli esiti della selezione appena noti con espressa notifica sia in caso positivo che negativo.

Per essere sempre aggiornati su questo e altri progetti, visionare la pagina web:

<https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce>

AZIONI CON LA GDO IN THAILANDIA - CFR (CENTRAL FOOD RETAIL)
CITTA' VARIE THAILANDIA, Thailandia

INFO AGGIUNTIVE

L'iniziativa è gratuita e l'Agenzia ICE sottopone le candidature presentate dalle aziende nelle modalità sopra descritte alla GDO e non sarà responsabile degli esiti della selezione, rientrando le scelte nell'ambito delle strategie operative del Gruppo.

Rimangono a carico delle aziende partecipanti, le EVENTUALI spese relative alla spedizione dei prodotti, le spese per eventuali registrazioni/certificazioni dei prodotti richiesti dalla normativa locale, ecc

La GDO può contattare direttamente le aziende candidate, durante o anche dopo il periodo promozionale, proponendo attività commerciali per le quali l'Agenzia ICE non è responsabile, lasciando alla libertà contrattuale tra le parti l'eventuale forma di collaborazione commerciale concordata.

La selezione è rivolta sia a aziende già distribuite in Thailandia sia a quelle non ancora presenti, a cui ICE Bangkok offrirà, se necessario, il supporto per la ricerca dell'importatore/distributore. La presenza di un importatore/distributore rappresenta un passaggio obbligato per essere autorizzati a commercializzare qualsiasi prodotto in Thailandia, previa fase di registrazione degli stessi presso le Autorità locali.

CENTRAL FOOD RETAIL agirà in modo totalmente autonomo, in relazione alle selezioni, al rapporto con i potenziali fornitori e alle decisioni d'acquisto.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

- Essere un'azienda produttiva con sede legale e stabilimenti produttivi in Italia, i cui prodotti siano conformi alla normativa prevista per i prodotti Made In Italy (vedi Regolamento ICE art 3)
- Avere almeno una risorsa umana dedicata alla gestione del progetto con buona conoscenza lingua inglese;
- Avere sito aziendale in lingua inglese
- Avere un importatore/distributore nel Paese è requisito essenziale perchè Central Food Retail non importa direttamente. L'Ufficio ICE Agenzia a Bangkok è disponibile a supportare le aziende selezionate nella ricerca dell'importatore attraverso il servizio "Ricerca clienti/partner thailandesi" offerto gratuitamente alle aziende con meno di 100 dipendenti

NB. La selezione verrà condotta da CENTRAL FOOD RETAIL sulla base della lista di aziende inviata da Agenzia ICE.

CENTRAL FOOD RETAIL ha varie strategie commerciali e quindi sceglierà le aziende in base a diversi fattori a suo insindacabile giudizio. Importante però è sicuramente l'attinenza al profilo richiesto quindi il possesso dei requisiti obbligatori di prodotto e tecnici.

www.ice.it

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made in Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisori di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

☐ Impresa ☐ Consorzio di imprese ☐ Start-up ☐ RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

Sapevi che?

- L'Agenzia ICE ha realizzato un corso online di orientamento all'e-commerce in collaborazione con Netcomm con un focus specifico su Stati Uniti, Cina e mercati maturi europei. Il corso è sintetico, efficace e gratuito: disponibile al link <http://bit.do/icecorso>
- L'Agenzia ICE investe sempre di più nell'export digitale attraverso le piattaforme e-commerce con una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader, integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul nostro sito web al <https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/gdo>
- Scopri #ExportFlyingDesk il servizio gratuito dell'Agenzia ICE che aiuta la tua #PMI a esportare nel mondo.
I nostri **21 desk regionali**, composti da professionisti a tua disposizione per accompagnarti nel percorso di internazionalizzazione, ti offrono una **consulenza one to one gratuita** volta ad approfondire la conoscenza dei servizi dell'Agenzia mirati ad affrontare nuovi mercati.
I nostri funzionari saranno il tuo **punto di riferimento** locale in collegamento con i nostri uffici di promozione settoriale e la **rete** dei nostri **78 uffici all'estero**.
Gli incontri sono totalmente GRATUITI e si svolgono **da remoto**.
Richiedi il tuo appuntamento, sarai subito contattato e potrai far volare anche tu la tua impresa sui mercati esteri: <https://www.ice.it/it/export-flying-desk>
- L'offerta formativa per le imprese e le risorse umane dedicate all'export dell'ICE è sempre più *digital*. Le imprese hanno a disposizione corsi di digital export, digital marketing ad alto valore aggiunto e focus su tutte le competenze fondamentali per l'e-commerce. Visita il sito www.exporthtraining.ice.it o contatta il nostro team formazione al link bit.do/contattiformazione

SIMEST: FINANZIAMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

SIMEST sostiene la partecipazione delle PMI a fiere, mostre ed eventi per promuovere il loro marchio su nuovi mercati internazionali extra-UE.

Le imprese che partecipano all'evento potranno richiedere direttamente online (<http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl>) un finanziamento a tasso agevolato delle relative spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e spese per consulenze che potrà coprire fino al 100% delle spese preventivate.

Ogni informazione a riguardo dovrà essere richiesta direttamente ai contatti Simest riportati al seguente link <http://www.simest.it/Contatti/Form-Di-Contatto.kl#/contatti>

Segnaliamo che, nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il finanziamento SIMEST, il pagamento da parte dell'azienda di quanto previsto per la partecipazione all'iniziativa promozionale ICE-Agenzia è comunque dovuto nei tempi e con le modalità previsti dall'ICE-Agenzia e non può in alcun modo essere subordinato all'erogazione del finanziamento suddetto.